

VERBALE DI ACCORDO
(ai sensi dell'art. 4 legge 300/70)

Il giorno 20/02/2015, presso la sede di Geofor SPA a Pontedera viale America, le parti,

Geofor Spa, rappresentata da:

Dott. Ing. Fabrizio Catarsi A.D. Geofor S.p.a.

P.I. Mauro Fensi, Assistente per il Personale ed Organizzazione (PERORG)

Dott.a Marina Mori, Relazioni Industriali (PERORG)

E

Le OO.SS. Territoriali ed Aziendali:

FP-Cgil, FIT-Cisl, Uil Trasporti-Uil, Ugl, Usb

Premesso che:

- l'art. 4 comma 1 della Legge n. 300/70 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", c.d. Statuto dei Lavoratori, vieta l'uso di impianti per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e subordina l'installazione di impianti e di apparecchiature di controllo, che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, dall'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in difetto di tale accordo all'autorizzazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro
- le Parti si sono incontrate per definire un accordo relativo all'utilizzo di sistemi di localizzazione della posizione degli automezzi ed altre strumentazioni tecnologiche che l'azienda intende installare ed utilizzare sui propri mezzi e/o dare in dotazione agli operatori al fine dello svolgimento del servizio;
- le parti sono a conoscenza delle richieste che sono pervenute da parte dei committenti dei servizi, alcuni Comuni del bacino servito, al fine di istituire strumenti idonei per certificare il servizio svolto
- tale necessità è motivata da un'esigenza di carattere organizzativo/produttivo, che favorisca obiettivi di: certificazione del servizio ai committenti, sicurezza, gestione segnalazioni per pianificazione e assegnazione attività, diagnostica mezzi e contenitori, gestione emergenze in tempo reale, ottimizzazione dei percorsi, progettazione e dimensionamento del servizio, rendicontazione e certificazione, gestione posizionamento/svuotamento contenitori, riduzione dei tempi di apprendimento dei percorsi e raggiungimento destinazione, aggiornamento cartografico e anagrafico degli asset aziendali, rilevazione svuotamenti;
- il sistema di localizzazione utilizza uno o più dispositivi elettronici in grado di rilevare la posizione dell'automezzo e di un sistema di trasferimento dati verso una centrale di acquisizione ed elaborazione che può essere interna od esterna all'azienda (nel caso sia gestita da una ditta esterna, questa sarà nominata da Geofor Spa. Responsabile esterno del trattamento - Amministratore di Sistema) con adeguati sistemi di sicurezza informatica.





- Si precisa inoltre che i dispositivi possono essere in grado di rilevare altresì le accelerazioni e le decelerazioni che il mezzo ha subito, consentendo eventualmente, in caso d'incidente, di ricostruirne a posteriori le cause e le dinamiche.
- La geolocalizzazione è effettuata attraverso: (i) GPS di bordo, (ii) ulteriori apparecchiature informatiche mobili
- I dati raccolti verranno trattati con sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante l'utilizzo di login personale in possesso dei soli dipendenti interni incaricati per il trattamento e che hanno compiti specifici inerenti ai dati trattati.
- In conformità al principio di pertinenza e non eccedenza i dati trattati, dal titolare e dagli incaricati, sono quelli strettamente necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali perseguite, in applicazione di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si concorda quanto segue:

- La premessa è parte integrante del presente accordo;
- Le parti danno atto che il sistema di localizzazione GPS indicato nelle premesse, acquisisce i dati inerenti la posizione geografica per alcune o tutte le finalità indicate di seguito:
 - certificazione del servizio ai committenti
 - sicurezza dei dipendenti
 - gestione segnalazioni puntuali
 - diagnostica mezzi e contenitori
 - progettazione ottimizzazione e dimensionamento del servizio
 - aggiornamento cartografico e anagrafico contenitori
 - gestione posizionamento/svuotamento contenitori
 - rilevazione svuotamenti e/o presa sacchetti
 - supportare la ricostruzione dei sinistri al fine di prevenire richieste fraudolente
- Le parti convengono che l'utilizzo del sistema di geolocalizzazione è conforme al disposto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e in particolare non è in alcun modo utilizzato per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori e disciplinari a loro carico.
- In ipotesi di particolari situazioni d'emergenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danneggiamenti, guasti dei veicoli, imprevisti del servizio e altre situazioni di emergenza che dovessero manifestarsi, la modalità di rilevazione potrà essere attivata direttamente dall'operatore, anche per dirottare gli automezzi, una volta rilevata la posizione, sul luogo dell'emergenza.
- Tutto il personale dipendente dovrà essere informato preventivamente dell'installazione del dispositivo e delle procedure attuative messe in atto. In base al principio di correttezza del trattamento, l'informazione fornita ai dipendenti deve essere in grado di mettere in condizione gli interessati di comprendere compiutamente le modalità e le circostanze rilevanti del trattamento che li riguarda, con una chiara descrizione del funzionamento del sistema installato, dei casi nei quali lo stesso può essere attivato e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati. A tal fine, il titolare del



trattamento provvede alla formalizzazione ed alla comunicazione agli interessati di un'apposita procedura.

- Tutti i mezzi con a bordo gli apparati devono essere dotati di una apposita vetrofania come modello semplificato di informativa ex art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La vetrofania segnala che il veicolo è geolocalizzato così da rendere noto a tutti gli interessati il trattamento dei dati effettuato mediante il predetto sistema;
- La conservazione dei dati registrati soggiace alla vigente normativa di riferimento i dati vengono conservati in forma anonima per il tempo necessario alle finalità sopra esposte. Entro un periodo di mesi 3 dall'inizio dell'entrata in vigore del sistema di geolocalizzazione le parti si impegnano a redigere un documento/allegato che potrà divenire elemento integrato al presente Accordo per la definizione dei tempi di conservazione dei dati per singola finalità.
- Una volta a regime l'Azienda convocherà le R.S.U o rappresentante/i della medesima, per la effettuare dimostrazione sul funzionamento del sistema nonché del corretto rispetto delle richiamate vigenti normative in materia di privacy e di Contratto Nazione di Lavoro.
- Non potranno essere trattati dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il perseguimento delle finalità dichiarate;
- GeoFor Spa quale titolare dei dati provvederà a nominare i responsabili ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 196/2003 della fornitura del servizio di geolocalizzazione e gli incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 196/2003, nonché uno o più amministratori di sistema.
- Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme contrattuali e di Legge.

Dopo approfondita discussione, le parti concordano e sottoscrivono il presente accordo ai sensi dell'art. 4 legge 300/70.

GEOFOR S.p.a.:

Le OO.SS. RSU Aziendali:

C.G.I.L.:

C.I.S.L.:

U.I.L.T.
G. S. M. L. C. A. S. T.

U.G.C. L.L.